



COMUNE DI MONTAGNANA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER
L'APPLICAZIONE DELLA
RELATIVA TASSA

Approvato con delibera del Consiglio Com.le n.	46 del 16.09.1994
Modificato con delibere del Consiglio Com.le n.	62 del 25.11.1994
	70 del 29.11.2000
	19 del 24.06.2019

INDICE SISTEMATICO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1	Ambito e scopo del Regolamento	Pag. 2
Art. 2	Autorizzazione e concessione di occupazione	„ 2
Art. 3	Occupazioni d'urgenza	„ 2
Art. 4	Occupazioni d'urgenza	„ 3
Art. 5	Pronuncia sulla domanda	„ 3
Art. 6	Rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione – suo contenuto	„ 3
Art. 7	Durata dell'occupazione	„ 4
Art. 8	Obblighi del concessionario	„ 4
Art. 9	Decadenza della concessione	„ 5
Art. 10	Revoca della concessione	„ 5
Art. 11	Divieto temporaneo di occupazione	„ 5
Art. 12	Rinnovo	„ 5
Art. 13	Rimozione di materiali relativi ad occupazioni abusive	„ 6
Art. 14	Autorizzazione ai lavori	„ 6
Art. 15	Occupazione di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo	„ 6
Art. 16	Occupazione con tende e tendoni	„ 6
Art. 17	Occupazione con chioschi e apprestamenti precari	„ 6
Art. 18	Mestieri girovaghi e mestieri artistici	„ 7
Art. 19	Esecuzione di lavori e di opere	„ 7
Art. 20	Affissioni	„ 7
Art. 21	Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio	„ 7

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 22	Classificazione del Comune	Pag. 8
Art. 23	Suddivisione del territorio in categorie e tariffe	„ 8
Art. 24	Tassa occupazioni temporanee e relativa graduazione in rapporto alla durata	„ 8
Art. 25	Passi carrabili	„ 9
Art. 26	Riduzioni della tassa	„ 9
Art. 27	Esenzioni della tassa	„ 9
Art. 28	Non applicazione della tassa	„ 10
Art. 29	Denuncia e versamento della tassa	„ 10
Art. 30	Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa	„ 11
Art. 31	Sanzioni	„ 11
Art. 32	Funzionario responsabile	„ 11
Art. 33	Norme finali	„ 11
Art. 34	Entrata in vigore	„ 11

Allegati

- Tabella delle tariffe
- Classificazione delle aree del Comune
- D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- art. 1 -

Ambito e scopo del Regolamento

- 1 - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Montagnana si osservano le norme del presente Regolamento.
- 2 - Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, così come modificato dal D.Lgs. 28/12/93, n. 566, e successive modificazioni ed integrazioni e disciplina i criteri di applicazione della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni o concessioni relative alle occupazioni medesime.
- 3 - Quando nel presente Regolamento sono usate le espressioni "suolo pubblico" e "spazio pubblico" si vogliono intendere il suolo e i luoghi di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.
- 4 - Per l'interpretazione di quanto disposto con il presente Regolamento si fa esplicito riferimento alle circolari e alle indicazioni emanate in materia dal Ministero delle Finanze.

- art. 2 -

Autorizzazione e concessione di occupazione.

- 1 - E' fatto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell'interessato.
- 2 - L'autorizzazione o la concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali di cui al seguente articolo 27, a seguito di comunicazione scritta da darsi almeno dieci giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto del Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
- 3 - La comunicazione non è richiesta per le occupazioni di cui alla lettera e) del sopra citato art. 27.
- 4 - L' autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

- art. 3 -

Occupazioni d'urgenza.

- 1 - Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all' esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
- 2 - In tal caso oltre alla domanda, opportunamente motivata, intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale anche via Fax o con telegramma.

- 3 - Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dalle norme del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30/04/92 68, n. 285, e successive modificazioni, nonché del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione DPR 16/12/92, n. 495.

- art. 4 -

Domanda di occupazione

- 1 - Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.
- 2 - La domanda, redatta in carta legale, va consegnata all'Ufficio Protocollo.
- 3 - In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo al Protocollo comunale.
- 4 - La domanda deve contenere, a pena di nullità:
- a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso, nonché gli eventuali accorgimenti tecnici adottati per garantire la sicurezza dell'impianto;
 - d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la disponibilità ad assumere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.
- 5 - La domanda deve essere corredata, oltre che dalla documentazione tecnica di cui sopra, anche da tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini di un corretto esame della stessa, nonché gli eventuali estremi di concessione, autorizzazione o comunicazione edilizia.

- art. 5 -

Pronuncia sulla domanda

- 1 - Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.
- 2 - Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione od autorizzazione di occupazione, il Sindaco provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul procedimento amministrativo.
- 3 - In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7/08/90, n.241.
- 4 - In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

- art. 6 -

Rilascio dell'atto di concessione od autorizzazione

- suo contenuto -

- 1 - Il Sindaco o suo delegato, accertate le condizioni favorevoli, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

- 2 - In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
- 3 - Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
- 4 - La concessione od autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) a termine, per la durata massima di anni 20;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi permessi;
 - d) con facoltà da parte dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni.
- 5 - Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
- 6 - Al termine della concessione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione comunale.
- 7 - Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade, ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
- 8 - Le concessioni di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e le normative vigenti in materia di Igiene.
- 9 - Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla Legge 112/91, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

- art. 7 -

Durata dell'occupazione

- 1 - Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
- 2 - Ai soli fini dell'applicazione della tassa sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria temporanea maggiorata del 20%, le occupazioni che di si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

- art. 8 -

Obblighi del Concessionario

- 1 - Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti o temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.

- 2 - Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
- 3 - E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di idonei contenitori per i rifiuti, tenendo conto del contesto ambientale e/o storico.
- 4 - Qualora dall' occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese, secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 5 - A garanzia, il Comune, specie quando l' occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del suolo pubblico, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
- 6 - Il concessionario non può, senza il previo consenso dell'Amministrazione comunale, occupare posto diverso da quello indicato nel permesso.

- art. 9 -

Decadenza della concessione

- 1 - Sono cause di decadenza della concessione:
 - le reiterate violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - la mancata occupazione senza giustificato motivo, del suolo avuto in concessione, nei 90 giorni successivi al conseguimento del permesso, nel caso di occupazione permanente; nei periodi indicati dall'atto autorizzativo, nel caso di occupazione temporanea;
 - mancato pagamento della tassa occupazione di suolo pubblico.

- art. 10 -

Revoca della concessione

- 1 - La concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico è sempre revocabile per comprovanti motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità di pubblici servizi.
- 2 - La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

- art. 11

Divieto temporaneo di occupazione

- 1 - Il Sindaco può sospendere temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

- art. 12 -

Rinnovo

- 1 - I provvedimenti di concessione od autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa presentazione di regolare domanda.

- 2 - Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare almeno 5 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione. Nel solo caso di ponteggi per interventi edilizi, la proroga fino ad un massimo di giorni 6, potrà essere concessa direttamente dall'Ufficio Tecnico comunale con nota a margine dell'autorizzazione originaria.
- 3 - Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

- art. 13 -

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive.

- 1 - Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché quelle di custodia.

- art. 14 -

Autorizzazione ai lavori.

- 1 - Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

- art. 15 -

Occupazione di spazi sottostanti o sovrastanti il suolo.

- 1 - Per collocare, anche in via provvisoria, fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, condotte, ecc. nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione.
- 2 - L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alle modalità di posa ed esecuzione di dette linee e condutture, in riferimento al tracciato delle medesime.

- art. 16 -

Occupazione con tende e tendoni.

- 1 - Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di porticato senza concessione comunale.
- 2 - Per motivi di estetica e di decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
- 3 - Il Sindaco, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e tendoni.

- art. 17 -

Occupazione con chioschi ed apprestamenti precari.

- 1 - Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni dei vigenti Regolamenti Comunali e del Nuovo Codice della Strada.

- art. 18 -

Mestieri girovaghi e mestieri artistici.

- 1 - Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
- 2 - Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano il commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
- 3 - La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti.
- 4 - Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 150 metri nel rispetto di eventuali divieti disposti dall'autorità comunale.
- 5 - La concessione è richiesta anche per la sosta sul suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di due ore sullo stesso luogo.

- art. 19 -

Esecuzione di lavori e di opere.

- 1 - Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

- art. 20 -

Affissioni

- 1 - Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza dover alcun onere ai concessionari.

- art. 21 -

Concessione di suolo pubblico per l'esercizio del commercio.

- 1 - Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini fondi e, in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane od altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
- 2 - L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.
- 3 - Le concessioni od autorizzazioni ad uso commerciale sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti le norme di sicurezza, la circolazione stradale, l'igiene ed il rispetto del verde.

CAPO II – TASSA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- art. 22 -

Classificazione del Comune

- 1 - Ai fini dell' applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche il Comune di Montagnana appartiene alla Classe V[^] in base alla popolazione residente al 31/12/92 (n. 9.612 abitanti) quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica ed in osservanza dell'art. 43 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507.

- art. 23 -

Suddivisione del territorio in categorie e tariffe.

- 1 - Le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo pubblico sono soggette al pagamento della tassa secondo le norme di legge ed in base al prospetto delle tariffe così come determinate nell'allegato A) al presente Regolamento e del medesimo parte integrante.
- 2 - Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione in base a fasce orarie di riferimento
- 3 - La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507, sono classificate nelle tre categorie deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 45 del 16 settembre 1994, e sotto specificate:
 - Categoria prima : centro storico;
 - Categoria seconda: centro abitato;
 - Categoria terza : periferia.
- 4 - Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:
 - cat. 2[^] - -20%
 - cat. 3[^] - -50%
- 5 - La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata espressa in metri quadrati o in metri lineari e viene corrisposta secondo le modalità e nei termini previsti dalla legge.
- 6 - Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%-.
- 7 - La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto.
- 8 - Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati (art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/93).

- art. 24 -

Tassa per le occupazioni temporanee e relativa graduazione in rapporto alla durata

- 1 - Ai fini del disposto dell'art.45 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507 vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA OCCUPAZIONE	MISURE DI RIFERIMENTO
Fino a 12 ore	Riduzione del 20%
Oltre le 12 ore e fino a 24 ore	Tariffa giornaliera intera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 20%

- art. 25 -
Passi carrabili

- 1 - Le autorizzazioni per l' apertura e mantenimento dei passi carrabili sono rilasciate in conformità alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92, n. 285 e successive modificazioni), del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16/12/92, n. 495, e successive modificazioni).

- art. 26 -
Riduzioni della tassa

- 1 - Oltre alle riduzioni previste in misura fissa dalla legge ed a quelle previste dal precedente art. 25, viene stabilita la riduzione della tariffa ordinaria della tassa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia nella misura del 50%.
- 2 - In qualsiasi altro caso precedentemente non considerato in cui la legge prevede la facoltà da parte del Comune di disporre riduzioni od aumenti della tassa, si applica la tariffa ordinaria senza aumenti o riduzioni.

- art. 27 -
Esenzioni dalla tassa

- 1 - Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/93, n. 507. Per occupazioni occasionali di cui all'art. 49, comma 1 - lett.d), del suddetto decreto si intendono:
 - a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportante attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore.
 - b) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità comunale.
 - d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzioni riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a dodici ore;
 - e) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - f) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (esempio: potatura alberi) con mezzi meccanici od automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - g) occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere di interesse pubblico, da un'impresa appaltatrice per conto del Comune, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori.
- 2 - Ove esistano accessi carrabili relativi a più utilizzatori (esempio: condominio), sono esenti, per la parte di competenza, quelli destinati a soggetti portatori di handicap, qualora i medesimi o loro familiari siano soggetti passivi del tributo.

- art. 28 -

Non applicazione della tassa

- 1 - La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows o simili infissi di carattere stabile (qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione). Detta esclusione opera per le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, ma non può estendersi anche alle tende aggettanti su aree pubbliche di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.
- 2 - La tassa non si applica anche alle occupazioni permanenti o temporanee di cui all'art. 38, commi 4 e 5 del D.Lgs.507/93.
- 3 - La tassa non si applica sui passi carrabili.
- 4 - La tassa non si applica alle occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.
- 5 - La tassa non si applica alle griglie, intercapedini, lucernai e manufatti realizzati in sede di edificazione del fabbricato, quando cioè l'area era privata, anche quando successivamente l'Ente per effetto della costituzione di una servitù pubblica di passaggio o di una cessione volontaria, abbia acquisito sulle strade il potere impositivo.

- art. 29 -

Denuncia e versamento della tassa

- 1 - Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al Comune apposita denuncia, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso, entro trenta giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.
- 2 - L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata entro trenta giorni dal rilascio della nuova concessione, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.
- 3 - Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 4 - Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, su apposito modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire e per eccesso se è superiore.
- 5 - Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modello di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto all'incaricato dell'Ente impositore o al Concessionario.

- art. 30 -

Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

- 1 - Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

- art. 31 -

Sanzioni

- 1 - Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa, si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15/11/93 n. 507.
- 2 - Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli articoli 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03/03/34, n. 383, e successive modifiche, della Legge 24/11/81, n. 689 e successive modifiche, e del D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modifiche.

- art. 32 -

Funzionario responsabile

- 1 - Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
- 2 - Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.
- 3 - Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario.

- art. 33 -

Norme finali

- 1 - Viene abrogato il "Regolamento per l' applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e relative tariffe", deliberato con provvedimento del Podestà in data 17/10/28, ed approvato dalla G.P.A. in data 26/10/28, n. 3521 di Reg. e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con il D.Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni e con le presenti norme regolamentari.

- art. 34 -

Entrata in vigore

- 1 - Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 08/06/90, n. 142, è ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della ripubblicazione.

TABELLA DELLE TARIFFE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

A - OCCUPAZIONI PERMANENTI

1 - OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO COMUNALE

per ogni mq. e per anno (art. 44, comma 1, lettera a), D.Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro 17,55953=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 14,04763=
cat. 3^ (periferia)	€uro 8,77977=

2 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

per ml. e per anno (art. 44, comma 1, lettera c), D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro 5,85300=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 4,68271=
cat. 3^ (periferia)	€uro 2,92676=

3 - OCCUPAZIONI CON TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE SUL SUOLO PUBBLICO

per mq. e per anno (art. 44, comma 2, D.Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro 5,26786=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 4,21429=
cat. 3^ (periferia)	€uro 2,63393=

4 - PER LE OCCUPAZIONE CON AUTOVETTURE ADIBITE A TRASPORTO PUBBLICO LA TASSA VA COMMISURATA ALLA SUPERFICIE DEI SINGOLI POSTI ASSEGANTI (art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro 17,55953=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 14,04763=
cat. 3^ (periferia)	€uro 8,77977=

5 - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE PER L'ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI.

(art. 47, comma 2, lettera a), D.Lgs. 507/93) - per ogni Km. lineare o frazione e per anno

cat. 1^ (centro storico)	€uro 129,11422=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 103,29137=
cat. 3^ (periferia)	€uro 64,55711=

6 - OCCUPAZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, CON APPLICAZIONE DI TARIFFA IN NORMA TRANSITORIA PER IL SOLO 1994.

(art. 56, comma 4, Decreto Legislativo 507/93)

Importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%.

La norma transitoria stabilisce l'eventuale applicazione minima di Lire 50.000.

7 - OCCUPAZIONI DI SUOLO O SOPRASSUOLO CON APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

(art. 48, comma 7, D.Lgs. 507/93) per ogni apparecchio e per anno

centro abitato	€uro 10,32914=
----------------	----------------

zona limitrofa	€uro	7,74685=
frazioni, sobborghi e zone periferiche	€uro	5,16457=

8 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore a mq. 4.

(art. 48, comma 1, D. Lgs. 507/93) per ogni distributore e per anno

centro abitato	€uro	30,98741=
zona limitrofa	€uro	25,82284=
sobborghi e zone periferiche	€uro	15,49371=
frazioni	€uro	5,16457=

La tassa è applicata per i distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

A - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

9 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO

Tariffa giornaliera e oraria per ogni mq. - (art. 45, comma 2, lettera a), D. Lgs. 507/93)

	Tariffa giornaliera	Tariffa oraria
cat. 1 [^] (centro storico)	€uro 1,03291=	€uro 0,04303=
cat. 2 [^] (centro abitato)	€uro 0,82633=	€uro 0,03443=
cat. 3 [^] (periferia)	€uro 0,51646=	€uro 0,02152=

In rapporto alla durata dell'occupazione, come regolamentata in fasce orarie e nell'ambito delle 3 categorie in cui è classificato il Comune, la tariffa viene graduata come segue:

a - fino a 12 ore	cat. 1 [^]	€uro 0,82633=
	cat. 2 [^]	€uro 0,66106=
	cat. 3 [^]	€uro 0,41316=
b - oltre le 12 ore e fino alle 24 ore	cat. 1 [^]	€uro 1,03291=
	cat. 2 [^]	€uro 0,82633=
	cat. 3 [^]	€uro 0,51646=
c - oltre le 24 ore e fino a 14 giorni	cat. 1 [^]	€uro 1,03291=
	cat. 2 [^]	€uro 0,82633=
	cat. 3 [^]	€uro 0,51646=
d - oltre i 14 giorni	cat. 1 [^]	€uro 1,03291=
	cat. 2 [^]	€uro 0,82633=
	cat. 3 [^]	€uro 0,41317=

10 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO
(art. 45, comma 2, lettera c), D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	334,32181=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	275,45228=
cat. 3^ (periferia)	€uro	172,16090=

11 - OCCUPAZIONE CON TENDE O SIMILI (art. 45, comma 3, D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	0,30987=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,24789=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,15493=

12 - OCCUPAZIONI EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI
(art. 45, comma 4, D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	1,03291=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,82633=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,51646=

13 - OCCUPAZIONI REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI
E PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO
PRODOTTO (art. 45, comma 5, Decreto Legislativo 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	0,51646=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,41316=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,25822=

14 - OCCUPAZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE CON APPLICAZIONE DI
TARIFFA IN NORMA TRANSITORIA PER IL SOLO 1994
(art. 56, comma 11 bis, D. Lgs. 507/93)

Tariffe applicate per l'anno 1993 aumentate del 50% -.

15 - OCCUPAZIONI POSTE IN ESSERE CON INSTALLAZIONI DI ATTRAZIONI, GIOCHI
E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(art. 45, comma 5, ultimo periodo, Decreto Legislativo 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	0,20658=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,16526=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,10329=

Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente 1.000 mq. (art. 42, comma 5, ultimo periodo del D.Lgs. 507/93).

16 - OCCUPAZIONI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE CON APPLICAZIONE DI
TARIFFA IN NORMA TRANSITORIA PER IL SOLO ANNO 1994
(art. 56, comma 11 bis, Decreto Legislativo 507/93)

Tariffe applicate per l'anno 1993, aumentate del 50% -.

17 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CUI ALL'ART. 46 DEL D.LGS. 507/93 DI SCAVO
O DI MESSA IN RIPRISTINO DELL'ASSETTO STRADALE AVENTI CARATTERE
STRUMENTALE PER LA POSA E LA MANUTENZIONE DEI CAVI E DELLE

CONDUTTURE SOTTERANEE DESTINATI ALLA EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI (art. 45, comma 5, Decreto Legislativo 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	0,51646=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,41316=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,25822=

18 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE CON AUTOVETTURE DI USO PRIVATO REALIZZATE SU AREE A CIO' DESTINATE DAL COMUNE (art. 45, comma 6, D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	1,03291=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,82633=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,51646=

19 - OCCUPAZIONI REALIZZATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA (art. 45, comma 6 bis, D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	0,51646=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,41316=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,25822=

20 - OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI O SPORTIVE (art. 45, comma 7, D. Lgs. 507/93)

cat. 1^ (centro storico)	€uro	0,20658=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro	0,16526=
cat. 3^ (periferia)	€uro	0,10329=

Le superfici eccedenti i mq. 1.000 vengono calcolate in ragione del 10% (art.42, comma 5, primo periodo, D.Lgs 507/93)

21 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE (art. 47, comma 5, Decreto Legislativo 507/93)

	tariffa per 1 Km.	oltre 1 Km.
a - per i primi 30 giorni		
cat. 1^ (centro storico)	€uro 5,16456=	€uro 7,74685=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 4,13165=	€uro 6,19748=
cat. 3^ (periferia)	€uro 2,58228=	€uro 3,87342=
b - se la durata e' superiore ai 30 giorni e fino a 90 giorni		
cat. 1^ (centro storico)	€uro 6,71393=	€uro 10,07090=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 5,37115=	€uro 8,05672=
cat. 3^ (periferia)	€uro 3,35696=	€uro 5,03545=
c - se la durata e' superiore ai 90 giorni e fino a 180 giorni		
cat. 1^ (centro storico)	€uro 7,74685=	€uro 11,36205=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 6,19748=	€uro 9,29622=
cat. 3^ (periferia)	€uro 3,87342=	€uro 5,81014=
d - se la durata e' superiore ai 180 giorni		
cat. 1^ (centro storico)	€uro 10,32913=	€uro 15,49370=
cat. 2^ (centro abitato)	€uro 8,26331=	€uro 12,39496=
cat. 3^ (periferia)	€uro 5,16456=	€uro 3,87342=

Art. 45, comma 8, Decreto Legislativo 507/93

La riscossione della tassa per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Art. 42, comma 2, Decreto Legislativo 507/93

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, di carattere ordinario, aumentata del 20%.

Art. 42, comma 4, Decreto Legislativo 507/93

Le frazioni inferiori al mq. o al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. o al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. La tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 46, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista dal comma 3 dell'articolo 42, comma 4, del D.Lgs. 507/93, aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

Art. 42, comma 5, Decreto Legislativo 507/93

Le superfici eccedenti i 1.000 mq., per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10%.